

206.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di documento)	4717	Mozioni concernenti la bioetica	4697
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	4716	Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	4717
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	4713	Proposte di legge:	
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	4715	(Adesione di deputati)	4713
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad effettuare perquisizioni (Annunzio)	4716	(Annunzio)	4713
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio (Sostituzione di componenti)	4716	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4713
Missioni vevoli nella seduta del 29 giugno 1993	4713	(Conferma dell'assegnazione a Commissione in sede referente e richiesta di parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)	4714
		Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	4718
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4718

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

MOZIONI GERADO BIANCO ED ALTRI (N. 1-00169), POGGIOLINI ED ALTRI (N. 1-00195), MATTIOLI ED ALTRI (N. 1-00196), RENZULLI ED ALTRI (N. 1-00197), CONTI ED ALTRI (N. 1-00198), RODOTÀ ED ALTRI (N. 1-00199) CONCERNENTI LA BIOETICA

La Camera,

preso atto:

che lo sviluppo della conoscenza scientifica e delle conseguenti risorse tecnologiche è entrato da qualche decennio in una fase di tale accelerazione da segnare il rischio di un distacco crescente tra incremento delle potenzialità operative con cui l'uomo è in grado di intervenire sulla realtà naturale e capacità di determinarne l'indirizzo secondo criteri di orientamento che si ispirino a valori umani e civili;

che tale sviluppo si è determinato soprattutto in campo biomedico ed in senso biotecnologico, dotando l'uomo della facoltà di intervenire — come testimoniano la nuova genetica, la possibilità di riprodurre artificialmente la fecondazione umana, la chirurgia sostitutiva — sugli aspetti più intimi della sua stessa struttura biologica e ponendolo nella delicata condizione di essere ad un tempo soggetto ed oggetto della sua azione e della sua razionalità;

che scienza e tecnica, incrementando la loro efficacia, modificano radicalmente il rapporto tra uomo e natura, nel senso che quest'ultima tende a non essere più avvertita come l'orizzonte scontato e, pertanto, il referente normativo obbligato entro cui si muovono le azioni dell'uomo, ma appare piuttosto come l'occasione ed il presupposto per la costruzione di una realtà artificiale, cioè generata da una potenzialità e volontà umana che si determina secondo un'auto-

nomia fin qui sconosciuta rispetto a vincoli oggettivi derivanti dalla struttura della realtà naturale;

evidenziando:

che in tal modo scienza e tecnica fuoriescono dall'ambito delimitato del loro linguaggio specifico e sollevano inevitabilmente questioni che toccano il significato profondo della vita umana e come tali vanno ricondotte ad una valutazione di ordine morale;

che da un lato va garantita, anche attraverso una appropriata distinzione tra scienza pura e scienza applicata, la libertà e l'autonomia della ricerca conoscitiva (nella quale pure si ravvisa un valore morale di particolare rilievo così duramente conquistato nel corso della storia del pensiero), dall'altro vanno salvaguardati i valori della persona che sono in gioco, per cui è legittimo interrogarsi in ordine alla regolamentazione della scienza e della tecnica, assumendo che il loro progresso non possa essere svincolato da una presa di posizione in termini di consapevolezza e di responsabilità da parte della società nel suo insieme;

come non si possa, cioè, ritenere automaticamente e di per sé legittimo ogni intervento semplicemente in ragione della sua possibilità tecnica in quanto ciò significherebbe a maggior ragione in un ambito così delicato qual è quello concernente la vita, accedervi secondo un approccio meramente tecnicistico e, cioè, fondato sulla presunta sufficienza di un'autoregolamentazione interna della scienza;

che su questa frontiera probabilmente si combatte oggi la battaglia più difficile e cruciale per la libertà dell'uomo che ha senso solo in relazione ad un contesto organico di valori che disegnino la fisionomia della sua dignità originaria, laddove, invece se la parzialità del linguaggio scientifico e tecnologico (di per sé incompetente a fornire una concezione generale del mondo) venisse assunta come unico paradigma della realtà ci consegneremmo alla prospettiva di un sostanziale smarrimento di significato e di senso dell'uomo e della sua vita;

che questo accresciuto potere acquisito dall'uomo nei confronti di sé stesso, si configura come una competenza in qualche modo « creativa » che per certi aspetti forza lo stesso concetto classico di « natura » e tende a raccordarlo, al di là di uno stretto riferimento biologico, ad elementi storici e culturali cosicché la stessa « legge naturale » assume forte connotazione personalistica, si apre, cioè, in modo più intimo alla realtà complessa della persona;

che, conseguentemente, l'esigenza etico-politica prioritaria nel momento presente è quella di assumere il valore finale e fondante della vita di ogni essere umano, indipendentemente dalle sue condizioni personali e sociali e dallo stato del suo sviluppo quale concreta espressione della dignità umana e perciò quale limite delle possibilità tecniche e quale ragione della complessiva organizzazione statutale e sociale;

ritenendo:

che sia necessario un dialogo proficuo tra culture diverse che, fondato su una riflessione antropologica approfondita, da un lato ravvivi nell'uomo, anche in ragione delle nuove responsabilità cui è chiamato dallo sviluppo della scienza e delle potenzialità fin qui insospettate che oggi la scienza gli rivela e che pur originariamente gli appartengono, il sentimento della sua straordinaria dignità, dall'altro concorra alla definizione di un'autonoma razionalità morale ed alla

ricerca, laddove possibile nella chiarezza dei principi e dei presupposti etici, di convergenze utili e necessarie ad affrontare le problematiche complesse che in campo biomedico sono sollevate dal progresso scientifico e tecnologico;

che a maggior ragione, in un'epoca di grave turbamento politico e sociale e di impetuose trasformazioni, sia necessario assumere con rigore punti di riferimento invalicabili e fissare, pertanto, nel rispetto integrale della persona una linea di orientamento sicuro;

considerando:

che l'atteggiamento assunto nei confronti del diritto alla vita non riguarda soltanto la coscienza personale di ciascuno ma ha rilevanza sociale in quanto costituisce uno dei fattori che incidono sul clima culturale complessivo del Paese e sulle conseguenti scelte legislative politiche ed amministrative in ogni campo;

che il diritto alla vita, ed il conseguente rigoroso rispetto che le è dovuto fin dal concepimento, costituisce il fondamento inalienabile di ogni ulteriore diritto della persona e come ciò valga, prima ancora di ricorrere a concezioni di carattere trascendente e di ordine religioso, in riferimento alla più evidente norma di diritto naturale;

che anche sul piano della più matura riflessione condotta sui dati rilevati dall'osservazione scientifica, e quindi a prescindere da ogni presupposto ideologico, si afferma con crescente convinzione come la fecondazione costituisca l'avvio di un processo biologico che si sviluppa, secondo una sequenza ininterrotta di passaggi, in modo continuo, univocamente ed autonomamente orientato, in tutte le differenziazioni successive, da un'informazione genetica unica ed irripetibile, già determinata all'atto della fecondazione, talché debba ritenersi presente, fin dal concepimento, un'entità personale che si pone come soggetto di diritti;

in merito allo sviluppo delle tecniche di riproduzione artificiale che creano una pluralità di situazioni-limite di particolare spessore etico, la necessità di evitare la subalternità al punto di vista tecnologico, lo smembramento delle funzioni della maternità (ovulazione, gestazione, allattamento, *maternage*) che tecnicamente possono essere ricondotte a soggetti diversi con il conseguente smarrimento dell'identità materna, la separazione della riproduzione dal rapporto fra i sessi, l'affermazione di un presunto « diritto del singolo » che, rispetto alla procreazione, non ha ragion d'essere essendo quest'ultima un evento eminentemente relazionale, i rischi psico-sociali connessi alla frantumazione delle strutture parentali e dei modelli di genitorialità socialmente consolidati, i rischi biologici relativi all'introduzione di tecniche sempre più innovative e di cui non è, ovviamente, possibile una valutazione in ordine agli esiti psicofisici nei figli nati, se non a distanza di anni, la destrutturazione dell'ordine genealogico e giuridico che compromette l'identità certa del soggetto;

che le considerazioni fin qui svolte trovano un loro importante sostegno culturale e giuridico nell'articolo 2 della Costituzione italiana (che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo), nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (la quale pone a fondamento della libertà, della giustizia e della pace la dignità di ogni singolo essere appartenente alla famiglia umana), nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (che proclama il diritto alla vita di ogni essere umano) nella Convenzione sui diritti del fanciullo (che impegna gli Stati ad una particolare protezione del diritto del bambino anche prima della nascita), nella raccomandazione 874 del Consiglio d'Europa in data 4 ottobre 1989 (che chiede agli Stati di fare tutto il possibile per proteggere il diritto alla vita del bambino fin dal concepimento), nella risoluzione del Parlamento europeo sui problemi etici e giuridici della procreazione artificiale (che in-

dividua quali criteri per disciplinare la materia il diritto alla vita, il diritto alla famiglia e il diritto alla identità genetica del figlio concepito in provetta), nelle raccomandazioni 934, 1046 e 1100 del Consiglio d'Europa (secondo le quali l'embrione ed il feto umano si sviluppano senza soluzione di continuità dal momento della fecondazione e devono sempre beneficiare del rispetto dovuto alla dignità umana), nella risoluzione del Parlamento europeo sui problemi etici e giuridici della ingegneria genetica (che chiede la protezione anche dello zigote umano);

che la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo deve essere realizzata risolvendo le questioni eventualmente dubbie nel senso della maggior garanzia dei diritti fondamentali piuttosto che in quello della loro violazione;

che la tutela della vita umana nell'arco dell'intera esistenza appare logico sviluppo e compimento della faticosa crescita culturale e sociale che è pervenuta all'affermazione del principio di eguaglianza e di conseguente non discriminazione,

impegna il Governo:

a porre allo studio una normativa finalizzata a regolamentare l'inseminazione artificiale e la fecondazione extracorporea con l'impianto degli embrioni all'interno della coppia come rimedio per ovviare a gravi e irrecuperabili conseguenze della sterilità della coppia, escludendo qualsiasi finalità eugenetica o selettiva sia in ordine al sesso che ad altre qualità del nascituro e tenendo conto degli interessi prioritari del figlio, da ritenersi prevalenti rispetto a quelli degli adulti e, in ogni caso, facendo riferimento alle norme sull'adozione quando si tratti di individuare criteri e conseguenti limiti;

ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare una efficace prevenzione dell'aborto volontario, fondata sul riconoscimento dell'identità umana e del valore del concepito e intesa sia come educazione alla procreazione cosciente e

responsabile, sia come sostegno in favore di ogni maternità difficile o indesiderata, sia come complessiva politica familiare, finalizzando gli interventi, anche mediante una adeguata valorizzazione del volontariato operante nel settore, a creare condizioni psicologiche, sociali, lavorative, abitative ed ambientali favorevoli al proseguimento della gravidanza;

a porre allo studio norme di tutela dell'embrione umano dal momento della fecondazione, vietando, in particolare, la produzione e l'uso di embrioni umani sia per finalità di ricerca scientifica che per finalità terapeutiche o comunque non destinati al loro completo sviluppo o alla nascita, nonché ogni manipolazione, anche a livello di gameti, che sia diretta a finalità eugenetiche o selettive;

ad elaborare norme che — in materia di fecondazione *in vitro* — tutelino la salute della donna e del concepito dal punto di vista psichico e fisico e disciplinino la responsabilità professionale nell'ipotesi di concepiti non sani per l'imperizia, imprudenza o negligenza nelle varie fasi della raccolta dei gameti e della fecondazione e nell'assistenza alla gestante durante la gravidanza;

ad assicurare che i centri di riferimento pubblici o convenzionati per le diagnosi prenatali operino sulla base del « consenso informato » e garantiscano, accanto all'alta preparazione scientifica degli operatori, una adeguata capacità di dialogo con la coppia anche attraverso una *equipe* che comprenda oltre all'analista, l'ostetrico, il genetista medico e lo psicologo, la competenza necessaria ad un'attenta valutazione tra i rischi di abortività o di danno all'embrione ed al feto ed il rischio genetico che costituisce l'indicazione per l'esame, la disponibilità di terapia prenatali e perinatali;

a predisporre un piano di interventi che istituiscano, per garantire ai malati in condizioni terminali di poter morire nel rispetto della dignità umana, servizi

efficienti per la terapia del dolore anche a domicilio e servizi di sostegno psicologico, entro una linea di principio che, in coerenza con il codice di deontologia medica, escludendo l'eutanasia attiva e l'eutanasia passiva, rinunci a trattamenti che prolunghino soltanto lo stato agonico del morente;

a studiare misure di indirizzo e di controllo relative a metodi e procedure della terapia genica somatica che prevedano la valutazione dell'intervento sulla base del rapporto rischio-benefici, l'incidenza di eventuali effetti indesiderati, le modalità di esecuzione in ordine alla idoneità delle strutture ed alla qualificazione del personale;

a definire la normativa cui attenersi per la formazione ed il funzionamento di « comitati etici » presso le strutture ospedaliere che abbiano almeno 300 posti letto e presso le istituzioni sanitarie — facoltà di medicina e chirurgia con policlinici annessi, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico — che, oltre a ruoli assistenziali, svolgano compiti didattici e di ricerca, nonché presso le singole regioni come organi di consulenza della giunta e del consiglio regionale;

a proporre, per i corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie e per i programmi di studio dei diplomi del personale paramedico, l'integrazione con insegnamenti adatti ad assicurare una adeguata capacità di valutazione delle problematiche etiche connesse all'atto sanitario.

(1-00169) « Gerardo Bianco, Galbiati, Carlo Casini, Gargani, Abbate, Agrusti, Astori, Cardinale, Cimmino, Frasson, Fumagalli Carulli, Meleleo, Morgando, Nenna D'Antonio, Nicolosi, Pagano, Perani, Polizio, Sanese, Viscardi, Zarro ».

(22 aprile 1993).

La Camera,

preso atto:

che le conquiste scientifiche e tecnologiche offrono considerevoli possibilità di porre in essere azioni tali da modificare sensibilmente il corso naturale della vita dell'uomo. Infatti, soprattutto nei confronti degli stati patologici, sono oggi realizzabili interventi terapeutici che assicurano risultati un tempo inimmaginabili, cosicché le condizioni e la durata stessa della vita umana nei paesi sviluppati, quali l'Italia, sono incredibilmente migliorate negli ultimi cinquanta anni;

che il progresso della scienza ha subito, negli ultimi anni, una crescente accelerazione, mentre le prospettive future fanno prevedere ulteriori acquisizioni che, specialmente nel campo della biologia e della medicina, consentiranno di raggiungere traguardi prodigiosi;

considerando:

che, in presenza di tali modificazioni nel rapporto tra la natura e l'uomo — collocato dalle odierne capacità in una posizione di « potere » alle cui ripercussioni è opportuno prestare la massima attenzione — appare indispensabile una tempestiva disciplina legislativa dei fenomeni che il nostro ordinamento non contempla, in quanto, evidentemente, non è accettabile considerare legittima ogni azione tecnicamente possibile;

che, in particolare per le tecniche di riproduzione assistita o artificiale — a causa della totale mancanza di sincronia tra scienza e diritto — si è determinato un vuoto giuridico da colmare necessariamente trattandosi di una tematica che non può essere lasciata alla discrezionalità degli scienziati. In ogni caso, il progresso della ricerca non va limitato se non in base a criteri fondati e ragionevoli che evitino il pericolo di contrasti con i diritti umani e con la dignità degli individui e dell'intera società;

che, per la terapia genica — grazie alla quale, a livello internazionale, comin-

ciano a verificarsi successi significativi nella lotta a stati patologici altrimenti incurabili — è ormai il momento di compiere un rigoroso approfondimento, in vista di un eventuale intervento del legislatore in materia;

che la legge 194/1978 continua ad essere oggetto a vario livello di richieste di modifica che rischiano di stravolgerne la portata proprio nel momento in cui, nel nostro paese, si registra un incremento dei risultati positivi, pur nella situazione di carente applicazione della normativa. Sono, invece, necessari miglioramenti ed integrazioni soprattutto per gli aspetti relativi alla prevenzione, ferma restando la tutela dei diritti dell'individuo, ivi compreso quello dell'obiezione di coscienza;

che i temi dell'eutanasia si ripropongono sempre più di frequente all'opinione pubblica mondiale e, in alcuni Stati, formano oggetto di apposite iniziative legislative. Pertanto è auspicabile un rigoroso approfondimento in materia a partire da una considerazione delle chiare affermazioni del Codice di deontologia medica — che vietano al medico ogni trattamento diretto a menomare l'integrità del paziente — e da una valutazione delle potenzialità delle attuali « terapie del dolore ». La diffusione di tali terapie va favorita in quanto costituiscono una componente in grado di offrire risultati estremamente positivi, utili ad un ridimensionamento di taluni aspetti della problematica dell'assistenza ai morenti;

che, in relazione a quanto sopra esposto, le tematiche etiche postulano, oggi più che mai, una considerazione attenta a tutti i livelli e in particolare da parte dei ricercatori, dei medici e degli altri operatori del settore sanitario,

impegna il Governo:

a) ad elaborare misure che introducano una disciplina organica relativamente all'inseminazione artificiale omologa ed eterologa e alla fecondazione *in vitro* quale supporto e complemento alla

procreazione consentendole, qualora siano risultate inefficaci altre tecniche, solo in casi espressamente previsti;

b) a prevedere, nelle disposizioni dell'articolato:

1) il divieto di ricorrere all'inseminazione artificiale e alla fecondazione *in vitro* per fini eugenetici e selettivi o comunque tendenti alla predeterminazione dei caratteri del nascituro, contemplando la sanzione della reclusione per i contravventori;

2) la possibilità di effettuare l'inseminazione artificiale e la fecondazione *in vitro* solo presso centri pubblici o privati autorizzati dal Ministro della Sanità, da parte di medici in possesso di specifiche capacità professionali;

3) l'istituzione di banche di gameti e le relative caratteristiche;

c) a porre allo studio norme concernenti le ricerche o le sperimentazioni su embrioni vivi consentendo la ricerca, qualora sia dimostrato che il modello animale non è adeguato, in centri pubblici o privati autorizzati dal Ministero della Sanità. Tale ricerca va consentita per gli embrioni che non si sviluppano *in vitro* più di quattordici giorni dalla fecondazione dell'ovulo (escluso da tale periodo il tempo dell'eventuale crioconservazione) mentre per quelli che abbiano prospettive di sviluppo vitale, va consentita solo qualora:

1) si tratti di ricerca applicativa di carattere diagnostico e con fini terapeutici e preventivi;

2) non si determini modificazione del patrimonio genetico non patologico;

3) sia intervenuta l'autorizzazione di una istituenda commissione nazionale per la riproduzione assistita e per la ricerca in campo genetico;

d) a prendere atto delle più recenti statistiche relative all'interruzione volontaria della gravidanza che, per molti

aspetti, evidenziano una evoluzione positiva del fenomeno e, pertanto, a predisporre idonei provvedimenti finalizzati principalmente al miglioramento dell'attività di prevenzione dei consultori. La prevenzione va perseguita altresì attraverso idonee iniziative di educazione alla maternità e paternità responsabili;

e) a promuovere un approfondimento della tematica dell'eutanasia e a favorire, nell'ambito dell'assistenza ai morienti, la diffusione della terapia del dolore. Nel quadro di detti temi è opportuno tenere conto delle previsioni del codice di deontologia medica che, tra l'altro, proibiscono al medico di porre in essere trattamenti diretti a menomare l'integrità psichica e fisica del paziente o azioni capaci di abbreviare la vita del malato;

f) a prendere atto degli studi in materia di « terapia genica », considerando attentamente i risultati dei progressi compiuti a livello internazionale per prevenire o curare gli stati patologici;

g) a promuovere, con la collaborazione degli ordini e collegi professionali, iniziative volte a favorire una costante attenzione agli aspetti etici connessi all'esercizio delle professioni sanitarie, sulla base anche dell'introduzione o valorizzazione degli insegnamenti in materia nel corso degli studi.

(1-00195) « Poggiolini, Paggini, Guglielmo Castagnetti, Sbarbati Carletti, Bonomo ».

(22 giugno 1993).

La Camera,

premessi che:

sulle questioni inerenti alle tematiche di bioetica e, in particolare, alle biotecnologie e all'ingegneria genetica, alla fecondazione artificiale, alla terapia genica, ai trapianti d'organo, alla tutela

della vita, è aperto nel paese un dibattito di grande rilevanza;

su tali questioni, anche in sede internazionale e in particolare in sede comunitaria, è rivolta l'attenzione continua del legislatore;

nel nostro paese è stato istituito, come organo di consulenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il comitato nazionale per la bioetica, che — sulle principali questioni citate — ha già effettuato importanti ricognizioni delle posizioni espresse in campo scientifico, tecnologico, culturale e morale;

la enorme avanzata delle tecnologie di intervento sulle strutture biologiche rispetto alle stesse conoscenze scientifiche pone dei problemi assolutamente nuovi a fronte dai principi — da tempo consolidati nella nostra cultura — della libertà e autonomia del lavoro scientifico e, ancor più, richiede attente valutazioni delle possibili applicazioni;

in particolare, a fronte di una ben limitata conoscenza — ad esempio, della complessità del sistema cellulare, delle reciproche interazioni cellulari e più in generale sistemiche —, sono oggi disponibili tecniche di manipolazione di cui non possiamo valutare le conseguenze sia dal punto di vista degli organismi umani che dal punto di vista del possibile impoverimento della diversità biologica e per il futuro dell'ecosistema planetario in tutti i suoi aspetti;

in questa complessa materia appare opportuno procedere con prudenza, rispetto ed attenzione alle ragioni di tutti, evitando di innescare contrapposizioni che finirebbero per degenerare in vere e proprie guerre di religione e stimolando invece la collaborazione e il dialogo;

in questo spirito, mentre va ribadito il principio della continuità del processo biologico che dalla fecondazione porta alla nascita di una creatura umana e quindi la contrarietà alla sua interruzione ove non intervengano gravi motivazioni, va del pari ribadito — in coerenza con le

norme vigenti — l'ambito morale di questa decisione dolorosa e difficile, che spetta in primo luogo alla donna;

ancora insufficiente appare l'impegno delle strutture pubbliche previste dalla vigente legislazione per mettere in atto tutte le azioni di informazione e di assistenza sociale idonee a prevenire l'aborto;

proposte importanti a salvaguardia della vita e della famiglia sono state avanzate — anche recentemente — dal mondo del volontariato cattolico e non cattolico, e, in particolare, dal convegno promosso il 17 giugno 1993 a Roma dalla Caritas italiana, dalla Conferenza permanente dei presidenti delle associazioni di volontariato, dalla fondazione « E. Zaccan »;

sulle biotecnologie, con particolare riferimento a piante e animali modificati geneticamente, sono presenti in campo internazionale rilevanti interessi economici, non sempre attenti agli interessi della collettività, che spingono per ottenere normative — in particolare, in sede comunitaria — in materia di brevettazione;

il Parlamento europeo ha approvato, il 10 febbraio 1993, una risoluzione che respinge la brevettazione e la registrazione di animali manipolati geneticamente;

l'Italia è tra i paesi più impegnati nella promozione delle ricerche del Progetto Genoma Umano e, rispetto alle nuove tecnologie di analisi del patrimonio genetico umano, sono stati evidenziati rischi legati all'uso di tali informazioni e delicati problemi di libertà e diritti umani;

nell'opinione pubblica c'è una sempre maggiore sensibilità nei confronti dei diritti delle altre specie animali e cresce il rifiuto, sostenuto anche da settori rilevanti della comunità scientifica, nei confronti di metodiche di sperimentazione che comportino sofferenze per gli animali;

inadeguata appare l'attenzione che viene rivolta agli effetti — somatici, genetici e di sconvolgimento del sistema immunitario — dei processi produttivi e degli oggetti delle produzioni — in particolare per quanto riguarda l'industria chimica e le sue applicazioni all'agricoltura — delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti prodotte dalle attività antropiche,

si impegna

ad attivare in tale complessa materia strumenti propri — indagini conoscitive e proposte di legge — attuando una interlocuzione efficace con il comitato nazionale di bioetica e con i settori scientifici, culturali, religiosi — nazionali e internazionali — che a tali questioni dedicano la loro attività,

impegna il Governo:

a sostenere e precisare — anche con il necessario supporto finanziario — il ruolo del comitato nazionale per la bioetica in modo che esso sia strumento efficace di consulenza per il Governo, aperto al dialogo anche con le sedi pertinenti del Parlamento;

a farsi promotore, anche in collegamento con le istituzioni comunitarie, e, tenendo conto dell'impegno dell'Italia nel Progetto Genoma Umano, di azioni di studio e ipotesi di legislazione atte ad evitare la ricomparsa di fenomeni di discriminazione legati alle nuove tecnologie di analisi del patrimonio genetico umano; in particolare per quanto riguarda i rischi già evidenziati legati all'uso di tali informazioni nella limitazione dell'accesso al lavoro, nelle assicurazioni sanitarie e sulla vita, nell'uso improprio e nella mancanza di riservatezza, nello studio di tratti psichici e comportamentali, nel riferimento alle differenze genetiche tra diverse popolazioni;

a riesaminare la posizione assunta dal nostro paese in sede comunitaria a proposito della proposta di direttiva concer-

nente la brevettazione di prodotti derivati dalle biotecnologie, con particolare riferimento a piante e animali modificati geneticamente ed anche in connessione alla brevettazione di sequenze geniche e altro materiale biologico di provenienza umana, dal momento che evidenti motivi di ordine etico e valutazioni di ordine sociale e ambientale dovrebbero infatti condurre a una posizione di rifiuto dell'estensione del diritto brevettuale al materiale di origine umana e agli organismi viventi;

a verificare la piena attuazione delle azioni previste dalle leggi vigenti a prevenzione dell'aborto e a sostegno della donna e della famiglia, mettendo in evidenza nella sua relazione annuale al Parlamento le eventuali carenze della legislazione e gli indirizzi per il loro possibile superamento;

ad assumere iniziative, anche di carattere legislativo che tengano conto dell'orientamento comunitario e che vietino pertanto la produzione di animali transgenici e la loro brevettazione industriale;

a predisporre — in attesa del più ampio approfondimento in questa materia sopra sollecitato — un piano che preveda la riconversione dei laboratori e degli stabilimenti ove si compiono esperimenti di ingegneria genetica sugli animali e dove vengono prodotti animali transgenici;

ad adottare, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 116/92 in materia di protezione degli animali da esperimento, un provvedimento che sopprima gli articoli 8 e 9 del decreto stesso, i quali consentono, in deroga, la sperimentazione senza anestesia su cani, gatti e primati non umani.

(1-00196) « Mattioli, Scalia, Apuzzo, Rutelli, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Lecce, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Turroni ».

(22 giugno 1993).

La Camera,

rilevato che:

l'evoluzione crescente avuta in tempi recenti dalla ricerca scientifica e dalle sue applicazioni tecnologiche ha prodotto molteplici effetti che, intervenendo sull'insieme collettivo della specie umana, sia dal punto di vista dell'esistenza biologica dei singoli individui, sia dal punto di vista delle norme che regolano i diversi sistemi sociali e politici presenti sul nostro pianeta, hanno avviato una serie di trasformazioni, di « rivoluzioni » da cui derivano, e sempre più deriveranno, problemi di valutazione etica che impongono risposte consapevoli e responsabili agli interrogativi determinati dalla considerazione che l'uomo, con le nuove metodologie elaborate dalla biologia e dalla medicina, può ridisegnare artificialmente i confini e il corso della propria esistenza;

occorre quindi riuscire, nella complessità e diversità dei problemi e delle posizioni, ad individuare regole di condotta individuali e collettive, tali da produrre soluzioni integrative e correttive delle regole esistenti, in particolare quando gli strumenti legislativi vigenti incontrano limiti e difficoltà nell'affrontare argomenti e situazioni particolarmente nuovi e privi di precedenti;

considerato che:

il progresso scientifico e tecnologico della medicina e della biologia si sviluppa in maniera talmente rapida ed estesa che quanto fino a poco tempo fa non era assolutamente pensabile si rivela oggi invece sempre più diffuso e generalmente accettato, e da ciò deriva l'esigenza di una definizione dei confini e della reale liceità di quelle iniziative che maggiormente pongono problemi etici al ricercatore, come la sperimentazione umana, l'eutanasia, l'accertamento della morte, gli espianti ed i trapianti di organi, la fecondazione artificiale, la diagnosi genetica prenatale, la genetica molecolare e l'utilizzo della manipolazione

del Dna per creare nuove specie viventi, animali o vegetali;

una società pluralistica che vede convivere razze, confessioni ed ideologie tanto diverse deve comunque trovare, almeno nel campo della medicina e della ricerca biologica, un comune terreno di dialogo e di comportamento;

preso atto che:

si delineano sempre più chiaramente le contrapposizioni fra il principio della sacralità della vita ed il principio della qualità della vita, così come fra deontologia pura ed assoluto rispetto delle norme morali e religiose;

ricordato che:

l'istituzione del comitato nazionale per la bioetica, nel marzo 1990, ha fatto seguito alla risoluzione n. 6-00038 approvata dalla Camera il 5 luglio 1988 nella quale si impegnava il Governo a promuovere un confronto anche a livello internazionale sullo stato della ricerca biomedica e dell'ingegneria genetica per coniugare il progresso della scienza con il rispetto della libertà e dignità umana, istituendo a tal fine un apposito comitato in grado di formulare indicazioni per possibili atti legislativi;

in precedenza il ministro della sanità aveva già insediato commissioni consultive incaricate di approfondire tematiche specifiche;

già nel 1989 il Consiglio d'Europa aveva invitato i Governi degli Stati membri ad istituire istanze nazionali interdisciplinari per controllare, definire ed orientare la ricerca e sperimentazione biologica, anche sotto il profilo dei diritti e della dignità dell'uomo, dandone informazione alla collettività ed ai pubblici poteri;

sottolineato che:

in Italia la riflessione nel campo della bioetica è stata accelerata, in particolare grazie a gruppi che, spesso per iniziativa di singoli, hanno approfondito

le conoscenze e la ricerca, ma non esiste un tessuto sistematico di impegno dello Stato nella ricerca in questo settore, né una presenza accademica adeguata, né un dibattito allargato, di massa;

occorre salvaguardare la libertà della ricerca e la libertà dei processi per far crescere la conoscenza delle cose ed il sapere, per evitare gli errori che hanno sempre caratterizzato la storia ogni volta che il fenomeno si è verificato;

nella Comunità europea sono stati recentemente decisi, per tutti i programmi di ricerca, una quota dell'1 o del 2 per cento da destinare a valutare l'impatto, le conseguenze della ricerca sulla società, sull'ambiente e sul singolo di certe innovazioni tecnologiche e di certi risultati scientifici;

anche in Italia occorrerebbe riservare una quota degli investimenti alla ricerca, all'innovazione, a valutare l'impatto socio-ambientale delle ricerche sull'uomo;

l'etica personale può essere rispettata, ma non consente di risolvere i problemi nelle società complesse: è l'etica pubblica che permette di risolvere i problemi nelle società complesse, in cui esistono interessi, posizioni, ideologie diversificate,

impegna il Governo:

ad un rilancio del Comitato nazionale per la bioetica, al quale dovrebbe essere riservato il ruolo di emanare pareri su problemi posti dalla pratica medica, assistenziale e di ricerca, non risolti dalla normativa vigente, fornendo consulenza nella preparazione di leggi, formulando pareri laddove le normative vigenti lo richiedono e ovunque siano in gioco regole che le persone coinvolte nei processi medici ritengono regole morali;

alla istituzione presso ospedali, istituti scientifici ed ordini professionali sanitari di commissioni etiche, in una logica di moltiplicazione delle sedi in cui si discute di bioetica;

alla costituzione di un *forum* nazionale triennale in cui di discuta dei problemi chiamando a raccolta gli esperti per farlo diventare un problema generale, perché non rimanga solo degli addetti ai lavori.

(1-00197) « Renzulli, Capria, Buffoni, Del Basso De Caro, La Gloria, Landi, Curci, Farigu, Filipini, Bottini ».

(23 giugno 1993).

La Camera,

considerato:

che il grande tema del progresso umano è stato sempre inteso come una grande marcia verso forme di civiltà vieppiù progredita e che il motore di questa « marcia » perenne dell'uomo è stata la scienza, che usa, al suo servizio, le conoscenze della tecnica;

che in questa meravigliosa battaglia dell'uomo verso la conoscenza, un punto cardine, nella sua inamovibilità, deve essere il primato dell'uomo sulla scienza e sullo sviluppo della tecnologia, laddove primato dell'uomo significhi rispetto di alcuni valori fondamentali che non debbano essere stravolti dalla ricerca scientifica e dalla sperimentazione tecnologica;

che non si presume di voler indicare i valori fondamentali dell'uomo né riferirsi a dogmi di questa o quell'altra religione, né a codificazioni di questa o quella Costituzione statale, ma avere ben chiari alcuni valori fondamentali, senza i quali una società civile non è più civile, né è più società;

che questi valori fondamentali, senz'altro di ordine morale, sono il valore della vita umana, i valori delle persone;

che, chiarito quest'ultimo concetto, ne deriva che la scienza e la tecnica debbano dare a sé stesse una regolamentazione, affinché non diventi legittima ogni sperimentazione, con la semplice giustificazione della sua fattibilità tecnica:

quindi ogni intervento dello scienziato deve ispirarsi a valori umani e civili, soprattutto in campo biomedico;

che pertanto è necessario coniugare insieme il diritto dell'uomo alla libertà nella sua ricerca scientifica, onde non limitarne la creatività ma, contemporaneamente, garantire, quale valore fondamentale, il valore della vita di ogni essere umano e che è evidente la necessità di una autoregolamentazione nella ricerca scientifica ponendo limiti invalicabili, dettati proprio dal rispetto dovuto alla dignità della persona;

che il limite invalicabile è il diritto alla vita che coinvolge sia la coscienza personale che lo stato sociale dell'individuo;

che il diritto alla vita è un valore assoluto, un diritto fondamentale che non può essere snaturato da nessuna esigenza sociale né politica;

che, stabilito questo principio come assoluto e fondamentale, va da sé che il diritto alla vita inizia nel momento della fecondazione e il prodotto della fecondazione diventa subito soggetto di diritto, prima di tutti del « diritto alla vita »;

rilevato:

che quanto fin qui si è concettualmente e sinteticamente espresso, è stato discusso e dibattuto in numerose sedi, e ha trovato spazio giuridico nella Costituzione Italiana (articolo 2), in risoluzioni e raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa, nella Convenzione sui diritti del Fanciullo, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali,

impegna il Governo

a proporre:

una normativa che regolamenti la fecondazione e la riproduzione artificiale, la fecondazione in vitro, e l'ingegneria genetica;

ad imporre:

il divieto per la sperimentazione su embrioni umani per qualsiasi finalità;

a garantire:

la tutela della vita umana fin dalla fecondazione, la prevenzione dell'aborto volontario e la tutela della salute della donna in gravidanza;

ad assicurare:

le diagnosi prenatali in centri pubblici convenzionati;

ad escludere:

l'eutanasia attiva e passiva, definendo con chiarezza il cosiddetto « accanimento terapeutico »;

a porre allo studio:

la costituzione di funzionali « comitati etici » presso le strutture pubbliche ospedaliere ed universitarie.

(1-00198) « Conti, Poli Bortone, Tatarella ».

(23 giugno 1993).

La Camera,

premessi che:

negli ultimi decenni la biologia, la medicina e le altre scienze della vita hanno compiuto progressi straordinari, rendendo possibili azioni e interventi tali da modificare sensibilmente il corso naturale dei processi vitali, in relazione non solo alla specie umana, ma anche agli animali e all'ambiente;

tale sviluppo sta cambiando radicalmente le condizioni della vita umana, con effetti di grande portata sulla cultura diffusa e sugli assetti delle società, mutando in primo luogo il tradizionale rapporto tra uomo e natura e ampliando in misura del tutto inedita le possibilità di conoscenza, di azione, di intervento terapeutico, di manipolazione;

ciò pone problemi di scelta e di decisione che si configurano in modo

nuovo e che non possono ricadere esclusivamente sulla responsabilità individuale degli operatori e degli scienziati, ma richiedono una larga discussione pubblica e una responsabilità collettiva;

rilevato che:

sulle questioni inerenti a tali tematiche, oggi dette bioetiche, è aperto nel paese un dibattito di grande rilevanza;

esiste già una ricca letteratura, anche italiana, sugli aspetti scientifici e morali dei fenomeni considerati, nonché alcuni centri di bioetica, di diverso orientamento, intesi ad approfondire in modo democratico e pluralistico la riflessione e il dibattito su tali argomenti;

nel nostro paese esiste un comitato nazionale di bioetica, istituito come organo di consulenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha già dato un contributo significativo alla ricognizione e al confronto dei problemi e delle posizioni;

tutte le diverse sedi europee hanno indicato l'opportunità di interventi legislativi su questi temi, improntati a spirito pluralistico e rispettosi sia dell'autonomia degli scienziati e degli operatori sia della necessità di far convivere diverse sensibilità e concezioni filosofiche e religiose;

ritenendo indispensabile avviare immediatamente un'indagine conoscitiva che, sul modello di quelle già condotte da diversi altri parlamenti, possa costituire la base necessaria per una adeguata discussione nel Parlamento e nel paese, anche in vista di eventuali interventi legislativi,

impegna il Governo a:

1) ispirare la propria azione in tutte le sedi interne e internazionali a un rigoroso principio di non commercializzazione del corpo umano e dei suoi prodotti, escludendo ogni forma di appropriazione privata, con particolare riguardo al divieto di brevettabilità delle sequenze del genoma umano;

2) riconsiderare funzioni e struttura del Comitato nazionale di bioetica, in modo da assicurarne effettivamente rappresentatività e pluralismo, garantendogli le risorse necessarie per un'azione efficace;

3) prendere le iniziative necessarie per una normativa coerente e precisa, anche se leggera, sulla riproduzione assistita, che assicuri in primo luogo i diritti del nascituro alla identità, alla salute ed alla sicurezza e quelli della donna alla salute e alla sicurezza, anticipando comunque gli interventi riguardanti:

a) il ricorso alle tecnologie della riproduzione, che dev'essere consentito solo in strutture pubbliche e private esplicitamente autorizzate e adeguatamente controllate dal Ministero della Sanità;

b) la procreazione assistita con donatore, assumendo iniziative anche di carattere legislativo in modo da escludere l'azione di disconoscimento della paternità da parte di chi abbia consentito al ricorso a tale forma di procreazione dichiarando di voler assumere la paternità del nascituro;

4) disciplinare la circolazione delle informazioni sulla salute, e soprattutto sui caratteri genetici delle persone, per evitare ogni forma di discriminazione;

5) regolare la sperimentazione sugli embrioni secondo le linee prevalenti in Europa (non oltre il quattordicesimo giorno; tutela del patrimonio genetico; rispetto delle finalità terapeutiche).

(1-00199) « Rodotà, Trupia Abate, Mancina, Sestero Gianotti, Annamaria Serafini, Pollastrini Modiano, Beebe Tarantelli, Turco, Alfonsina Rinaldi, Sanna, Gianna Serra, Tortorella, Nicolini, Ronzani, Reichlin, Sangiorgio, Salvatore, Senese, Ingrao, Caccavari, Giannotti ».

(24 giugno 1993).

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 29 giugno 1993.**

Baccarini, Borgia, Caldoro, Cancian, Giorgio Carta, Castagnola, Cellini, Corsi, d'Aquino, De Carolis, Fava, Ferrarini, Focchi, Gottardo, Guerra, Leccese, Matteja, Moioli Viganò, Modigliani, Muzio, Ostinelli, Palermo, Principe, Spini, Trabacchini, Valensise, Zarro.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 25 giugno 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BUTTI: « Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico sugli edifici pubblici » (2842);

BUONTEMPO: « Nuove norme sulla prostituzione » (2843).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati ad una
proposta di legge.**

La proposta di legge Armellin ed altri: « Norme per l'impiego delle persone anziane in attività lavorative socialmente utili » (2742) (annunziata nella seduta del 7 giugno 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Gottardo e Degennaro.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la con-

versione in legge dei decreti-legge 28 aprile 1993, n. 127, 28 aprile 1993, n. 128 e 28 aprile 1993, n. 129, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 127, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva » (2594);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 128, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi » (2595);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 129, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate » (2596).

**Assegnazione di proposte di legge a
Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BOSSI ed altri: « Ordinamento dei segretari comunali e provinciali e del cittadino dirigente » (2547) (Parere della II, della V, della VII e della XI Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

TASSI: « Modifica all'articolo 294 del codice penale in materia di attentati contro diritti costituzionalmente garantiti commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio » (2624) (Parere della I e della XI Commissione);

GUGLIELMO CASTAGNETTI ed altri: « Riforma dell'ordinamento della professione forense » (2733) (Parere della I, della V, della VI, della VII, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

alla VI Commissione (Finanze):

SOLAROLI ed altri: « Nuova disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) » (2607) (Parere della I, della V, della VIII e della XII Commissione);

MATTEJA ed altri: « Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (2686) (Parere della I, della V e della VIII Commissione);

GALANTE: « Detraibilità delle spese sostenute per la compilazione della dichiarazione dei redditi » (2750) (Parere della I e della V Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

GERARDO BIANCO ed altri: « Norme sull'autonomia e sulla parità delle scuole » (2652) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

RONCHI ed altri: « Norme per i controlli e la tutela dell'ambiente marino e costiero » (2730) (Parere della I, della V, della IX e della XI Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

MUSSOLINI: « Abrogazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre

1992, n. 438, abrogativo di alcune disposizioni in materia previdenziale » (2741) (Parere della I, della II e della V Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

CELLAI: « Norme per la cura e la profilassi della malattia genetica denominata fibrosi cistica » (2651) (Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione);

AUGUSTO BATTAGLIA ed altri: « Norme per l'esercizio della professione di educatore professionale ed istituzione del relativo albo » (2715) (Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione);

BOTTINI ed altri: « Norme in materia di indennità di comunicazione per i cittadini sordomuti » (2745) (Parere della I e della V Commissione);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

COMINO ed altri: « Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (2590) (Parere della I, della V e della X Commissione).

Conferma dell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente e richiesta di parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

La VIII Commissione permanente (Ambiente) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente, con il parere della I, della II, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, siano trasferite alla sua competenza primaria:

LETTIERI ed altri: « Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore » (1571);

S. 402-809 — Senatori GIANOTTI ed altri e MONTRESORI ed altri: « Disciplina dell'attività di demolizione dei veicoli a motore » (approvate, in un testo unificato, dal Senato) (2769).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ha ritenuto che debba essere confermata la competenza della IX Commissione permanente (Trasporti) e che il parere della VIII Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento, limitatamente ai profili di tutela ambientale.

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato Giuseppe LA GANGA per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 438);

nei confronti del deputato Andriano BIASUTTI, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 e 317 dello stesso codice (concussione continuata) (doc. IV, n. 439);

nei confronti del deputato Giorgio LA MALFA, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2 e 7, 81, primo e secondo comma, e 648 dello stesso codice (ricettazione continuata e pluriaggravata), nonché 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 440);

nei confronti del deputato Giuseppe GAMBALE per il reato di cui agli articoli

595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa) (doc. IV, n. 442);

nei confronti del deputato Carmelo CONTE per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7, 81 e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata) (doc. IV, n. 443);

nei confronti del deputato Raffaele RUSSO per il reato di cui agli articoli 61, numeri 2 e 7, 81, primo e secondo comma, e 648 del codice penale (ricettazione continuata e pluriaggravata), nonché 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 444);

nei confronti del deputato Vittorio SGARBI per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità) (doc. IV, n. 445);

nei confronti del deputato Giorgio SANTUZ per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione degli obblighi in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 447);

nei confronti del deputato Oscar MAMMI per il reato di cui agli articoli 61, numeri 2 e 7, 81, primo e secondo comma, e 648 del codice penale (ricettazione continuata e pluriaggravata), nonché 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 448);

nei confronti del deputato Giuseppe GARESIO per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 449);

nei confronti del deputato Salvatore ANDÒ per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione) (doc. IV, n. 450);

nei confronti del deputato Raffaele RUSSO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 416-bis, primo e terzo comma, dello stesso codice (associazione di tipo mafioso) (doc. IV, n. 451);

nei confronti del deputato Rino NICOLOSI per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione) (doc. IV, n. 452);

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad effettuare perquisizioni.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad effettuare perquisizioni:

nei confronti del deputato Giuseppe FORTUNATO, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7, 81 e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7, 81 e 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata) (doc. IV, n. 441);

nei confronti del deputato Franco TRAPPOLI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7, 81 e 317 dello stesso codice (concussione continuata ed aggravata); per il reato di cui agli articoli 81 del codice penale, 7 della

legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7, 81 e 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata) (doc. IV, n. 446).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Sostituzione di componenti la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio il deputato Gaetano Gorgoni, in sostituzione del deputato Giuseppe Ayala, dimissionario, nonché il deputato Adriana Vigneri, in sostituzione del deputato Anna Maria Finocchiaro Fidelbo, dimissionario.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 288 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 344), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 1 — lettera b) — e 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Calabria con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 289 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 345), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato, e per esso al ministro dell'ambiente, nell'esercizio del potere di ordinanza di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, disporre un divieto generale e temporaneo di caccia giustificato da particolari condizioni meteo-climatiche, senza aver preventivamente accertato la non disponibilità delle regioni ad intervenire ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1922, n. 157; conseguentemente annulla l'ordinanza adottata il 5 gennaio 1993 dal ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'agricoltura e foreste, recante "Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di giorni otto" »;

n. 290 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 346), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta alla regione autonoma della Sardegna il potere di stipulare la "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992, e di conseguenza annulla tale atto ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I e alla II Commissione (doc. VII, n. 344);

alla I e alla III Commissione (doc. VII, n. 346);

alla I e alla XIII Commissione (doc. VII, n. 345).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 22 giugno 1993, ha trasmesso il testo delle osservazioni e propo-

ste concernente « L'immigrazione extracomunitaria ed il lavoro stagionale », approvato da quel Consesso nella seduta del 17 giugno 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni:

« sulla libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 8A del trattato CEE » (doc. XII, n. 89);

« sulla proposta del Consiglio concernente il programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica » (1993-1997) (doc. XII, n. 90);

« sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, che estende il campo d'applicazione della direttiva del Consiglio 91/263/CEE (Procedura di cooperazione: prima lettura) (doc. XII, n. 91);

« sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax) (Procedura di cooperazione: prima lettura) (doc. XII, n. 92);

« sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (Procedura di cooperazione: prima lettura) (doc. XII, n. 93);

« sul protocollo sociale approvato a Maastricht » (doc. XII, n. 94);

« su iniziative della Comunità europea contro la preannunciata ripresa della

caccia alle balene da parte di Norvegia e Giappone » (doc. XII, n. 95);

« sulla comunicazione della Commissione relativa allo sviluppo futuro di una politica comune dei trasporti » (doc. XII, n. 96);

« sulle regioni a bassa densità di popolazione » (doc. XII, n. 97).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (doc. XII, n. 89);

alla I Commissione (doc. XII, n. 94);

alla V Commissione (doc. XII, n. 90);

alla V Commissione (doc. XII, n. 97);

alla VI Commissione (doc. XII, n. 92);

alla VII Commissione (doc. XII, n. 97);

alla VIII Commissione (doc. XII, n. 95);

alla VIII Commissione (doc. XII, n. 97);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 91);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 96);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 97);

alla X Commissione (doc. XII, n. 90);

alla X Commissione (doc. XII, n. 97);

alla XI Commissione (doc. XII, n. 92);

alla XII Commissione (doc. XII, n. 93);

alla XII Commissione (doc. XII, n. 94);

alla XII Commissione (doc. XII, n. 97);

alla XIII Commissione (doc. XII, n. 93);

alla XIII Commissione (doc. XII, n. 95);

nonché, per il prescritto parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.